



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 872

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 183 DEL 29-12-2018

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER IL SISMA AL SEGRETARIO
COMUNALE OCDPC N. 399 DEL 10 OTTOBRE 2016**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari del 06/07/2018, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Acclarato che il Comune di Civitella Del Tronto risulta un ente interessato dagli eventi sismici del 2016, per i quali è stato inserito nel cratere (allegato 2) in base a quanto stabilito dal DL 17/10/2016 n. 189 e dal DL 09/02/2017 n. 8;

Vista l'OCDPC n. 399 dell'11.10.2016 (art.1, commi 1,2,3), così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 431 dell'11.01.2017 ("*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*") – *Segretari comunali titolari e reggenti – indennità – pagamento*", la quale prevede:

articolo 1, comma 1: *“In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l’efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare segretari comunali, anche se iscritti all’Albo di altra regione, da destinare all’esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti”*.

articolo 1, comma 2: *“Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un’indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”*.

Articolo 1, comma 3: *“L’indennità di cui al comma 2 è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all’articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000”*.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. 13810 del 23 febbraio 2017 ha chiarito che *“il pagamento dell’indennità prevista dalla normativa emergenziale non può non essere di competenza dell’Amministrazione che ordinariamente corrisponde al Segretario la retribuzione complessiva in godimento”*, confermando altresì *“l’imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1 dell’Ordinanza n. 388/2016”*.

Accertato che l’importo dell’indennità prevista dalla normativa emergenziale citata da corrispondere al Segretario Comunale ammonta annualmente ad € 15.541,36, riproporzionata sulla base dell’effettiva presenza in servizio, come chiarito dalla circolare del DPC del 24/05/2017;

Dato atto che l’indennità di cui sopra viene attribuita con decorrenza 01/11/2016 e che in sede di liquidazione occorre procedere al congruaggio degli importi dovuti e non ancora percepiti dal Segretario Comunale, il quale presta servizio nella sede interessata dalla normativa emergenziale per 1/3 del tempo – lavoro complessivo, in virtù della convenzione di segreteria in essere prima con il Comune di Sant’Omero (fino al 30/09/2018), e poi con il Comune di Alba Adriatica (dal 01/11/2018 al 31/05/2019);

Dato altresì atto che, per effetto di quanto sopra, i ratei in oggetto di liquidazione saranno comprensivi delle somme dovute a far data dal 01/11/2016 fino alla concorrenza di quanto spettante di diritto;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 05/04/2013 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/05/2015;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10/10/1991 modificato ed integrato con successive deliberazioni;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo

Di liquidare al Segretario Comunale l'indennità prevista dalla normativa emergenziale per un importo annuale pari ad € 15.541,36, riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza in servizio, come chiarito dalla circolare del DPC del 24/05/2017, da corrispondere in 12 mensilità più tredicesima;

Di imputare la spesa sui capitoli del sisma;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del DLgs 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)